

REGOLAMENTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE IN INVIO E IN ACCOGLIENZA

PREMESSA

Le presenti linee guida disciplinano le iniziative di mobilità internazionale individuale attuate dall'ITTS Vito Volterra

In considerazione della rilevanza che la mobilità studentesca ha acquisito negli ultimi anni, l'Istituto Volterra ha ritenuto fondamentale definire e formalizzare una linea di comportamento unitaria ed omogenea, al fine di:

- identificare figure dedicate, stabilire procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;
- assicurare una corretta valutazione dell'esperienza ai fini del reinserimento nella scuola italiana, dell'attribuzione dei crediti e del riconoscimento dell'attività nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
- mettere a sistema le esperienze di studio degli studenti che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono tutto o parte dell'anno scolastico all'estero;
- mettere a sistema le esperienze di accoglienza degli studenti stranieri che nell'ambito di programmi di mobilità studentesca internazionale svolgono tutto o parte dell'anno scolastico presso l'Istituto Volterra;
- inserire nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) le modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale a beneficio di tutta la comunità scolastica;

PARTE I – MOBILITÀ IN USCITA DI DURATA ANNUALE

Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2 - Destinatari

1. Gli studenti dell'Istituto Volterra iscritti alla classe III possono richiedere di effettuare il IV anno all'estero nella consapevolezza che, per la buona riuscita dell'esperienza di studio, risultano fondamentali la proficua collaborazione tra l'istituto, la scuola straniera, le famiglie e gli studenti stessi.
2. Solo eccezionalmente possono fare richiesta motivata di mobilità studentesca internazionale individuale gli studenti delle altre classi. Sono di norma esclusi dalle esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno, in quanto preparatorio agli Esami di Stato.

Articolo 3 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

1. Lo studente interessato alla mobilità individuale all'estero e i suoi genitori informano il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe dell'intenzione di partecipare ad un programma di mobilità individuale, indicando i tempi di permanenza, lo Stato estero di destinazione e, possibilmente,

anche l'istituto pubblico o privato presso il quale vuole studiare, il piano dell'offerta formativa di quell'istituto, il corso di studi e il dettaglio delle materie che intende frequentare. Tale domanda deve pervenire in tempo utile per essere esaminata dal Consiglio di classe, possibilmente all'inizio dell'anno scolastico precedente la partenza.

2. Se la famiglia non dispone di tutti i dati richiesti, dovrà provvedere ad integrarli non appena li riceve dall'associazione o dall'istituto scolastico scelto.

Articolo 4 – Referente di Istituto per le iniziative di mobilità

1. Per il coordinamento dei percorsi di mobilità studentesca internazionale individuale di breve durata o di durata annuale, in uscita o in ingresso, la scuola individua annualmente un docente referente di Istituto per la mobilità studentesca internazionale.
2. Inoltre, per ciascun alunno in mobilità la scuola individua un tutor tra i docenti della classe con i compiti specificati nel successivo articolo 5.
3. Il docente referente per la mobilità internazionale coordina e supporta l'operato dei tutor e dei Consigli di Classe nello svolgimento delle procedure definite nel presente regolamento, effettuando il monitoraggio delle iniziative e collaborando per colmare eventuali lacune riscontrate.
4. Il docente referente supporta l'operato del Dirigente Scolastico svolgendo tutte le istruttorie documentali utili all'inserimento degli studenti stranieri in ingresso, al reinserimento degli studenti che rientrano da un periodo di studio all'estero, alla valutazione delle esperienze di mobilità in atto, alla valutazione di nuove proposte di mobilità.
5. Supporta inoltre l'operato del Dirigente Scolastico nelle relazioni con gli Enti e le Associazioni promotrici dei progetti di mobilità internazionale individuale e con le scuole estere.

Articolo 5 - Docente tutor dello studente in mobilità

1. Dopo la conferma della partecipazione dello studente al programma di mobilità, la scuola individua all'interno del Consiglio di Classe un docente tutor che manterrà i contatti con lo studente, la famiglia e la scuola ospitante durante il soggiorno all'estero.

Articolo 6 – Patto formativo

1. Il Patto formativo è il documento che riassume:
 - per quanto riguarda il piano di studio del nostro istituto, il percorso essenziale, focalizzato sulle conoscenze e abilità imprescindibili per la frequenza dell'anno successivo, che lo studente dovrà svolgere autonomamente;
 - le modalità di contatto periodico con lo studente per verificarne e supportarne il lavoro;
 - le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero.
2. Il piano di apprendimento da attuare presso la scuola ospitante sarà strutturato in modo da comprendere il maggior numero possibile di discipline comuni con il curriculum italiano;
3. Il Patto formativo è predisposto dall'Istituto prima della partenza dell'alunno, sotto la responsabilità del Coordinatore, per essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Articolo 7 – Compiti del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di classe, in base ai risultati di apprendimento conseguiti dallo studente e al suo comportamento, esprime motivato parere relativamente alla richiesta di mobilità e lo rende noto in forma scritta all'interessato e ai genitori, anche al fine di prevenire scelte che potrebbero essere penalizzanti per il futuro scolastico dello studente. Il parere del Consiglio di Classe non è comunque vincolante.
2. Il Consiglio di Classe, per consentire allo studente di vivere pienamente l'esperienza presso la scuola estera e facilitarne il rientro, per tramite del coordinatore di classe, provvede a:
 - coinvolgere lo studente e i suoi genitori in un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente stesso;
 - predisporre dei test auto valutativi da somministrare allo studente al momento del rientro.
3. Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe fornire una valutazione delle competenze in visione del proseguimento degli studi in Italia.
4. Ai fini dell'assegnazione del credito scolastico dell'anno effettuato all'estero, valuta la media scolastica alla fine del primo periodo dell'anno di rientro.

Articolo 8 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

1. Partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente dopo il rientro in Italia, il Consiglio di Classe verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese secondo quanto indicato nel Patto formativo.
2. Lo studente che ha frequentato regolarmente l'anno all'estero è ammesso alla classe successiva a quella non frequentata nell'ordinamento di studi italiano durante la mobilità.

Al rientro, il Consiglio di Classe sottopone lo studente alle prove ritenute necessarie per il riallineamento con il piano di studi italiano e il proficuo reinserimento nel gruppo classe d'origine.

È sempre prevista una prova per ciascuna delle materie caratterizzanti lo specifico indirizzo di studi nel quale lo studente si reinserisce.

Il calendario e la tipologia delle prove saranno rese note allo studente con congruo anticipo.

Il percorso di riallineamento si concluderà entro e non oltre gli scrutini intermedi, in occasione dei quali si attribuirà allo studente il credito scolastico relativo all'a.s. precedente

Articolo 9 – Compiti dello studente e compiti dei genitori

1. Per affrontare proficuamente il periodo di studio all'estero lo studente dovrà:
 - a) conseguire, al termine dell'anno scolastico precedente la mobilità, l'ammissione alla classe successiva; in ogni caso, gli allievi che sono in procinto di partire per l'esperienza di mobilità e che abbiano conseguito giudizio di sospensione in una o più discipline in esito allo scrutinio di giugno, se decidono di svolgere ugualmente l'anno all'estero, devono sostenere le prove di verifica dopo la pausa estiva secondo il calendario stabilito dall'Istituto;
 - b) collaborare con il tutor e il coordinatore di classe nell'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della propria preparazione;
 - c) prendere atto dei programmi relativi al periodo di studio all'estero e preferibilmente scegliere all'estero i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano;
 - d) prendere atto del percorso di studio indicato dal Consiglio di Classe nel Patto Formativo

e impegnarsi a svolgere autonomamente, i contenuti essenziali per la frequenza dell'anno successivo;

- e) tenere contatti periodici con il proprio tutor e fornire al Consiglio di Classe prima del rientro ogni possibile informazione circa l'esito dei propri studi all'estero;
 - f) fornire anche i riferimenti utili per contattare il tutor presso la scuola estera.
2. Al rientro in Italia lo studente dovrà tempestivamente presentare al Dirigente Scolastico i seguenti documenti:
- a) l'originale della pagella e/o del titolo di studio conseguito all'estero, per l'inserimento nel suo fascicolo personale.
 - b) una legenda o spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione in uso nella scuola estera;
 - c) ogni altra documentazione rilasciata dalla scuola ospitante in merito al percorso curricolare, ai programmi di studio effettivamente svolti e agli apprendimenti conseguiti dallo studente durante il soggiorno all'estero, anche in contesti non formali e informali.

Si precisa che:

è necessario prevedere la traduzione per tutti i documenti emessi dalla scuola ospitante e scritti in lingue diverse da italiano o inglese.

- nel caso di conseguimento di titolo di studio presso la scuola ospitante, si suggerisce di richiedere al Consolato di pertinenza la dichiarazione di valore del titolo.

Articolo 10 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

1. Partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente dopo il rientro in Italia, il Consiglio di Classe verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese secondo quanto indicato nel Patto formativo.
2. Lo studente che ha frequentato regolarmente l'anno all'estero è ammesso alla classe successiva a quella non frequentata nell'ordinamento di studi italiano durante la mobilità. Al rientro, il Consiglio di Classe sottopone lo studente alle prove ritenute necessarie per il riallineamento con il piano di studi italiano e il proficuo reinserimento nel gruppo classe d'origine. È sempre prevista una prova per ciascuna delle materie caratterizzanti lo specifico indirizzo di studi nel quale lo studente si reinserisce. Il calendario e la tipologia delle prove saranno rese note allo studente con congruo anticipo.
3. Il percorso di riallineamento si concluderà entro e non oltre gli scrutini intermedi, in occasione dei quali si attribuirà allo studente il credito scolastico relativo all'a.s. precedente.
4. Lo studente esporrà alla presenza della classe una breve relazione sulla propria esperienza all'estero, supportandola eventualmente con una presentazione multimediale. La discussione metterà in evidenza punti di forza ed elementi di debolezza dell'esperienza svolta.
5. Di norma, per tutte le mobilità di durata trimestrale o superiore sarà riconosciuto un monte ore equivalente all'intero monte ore programmato per la classe italiana di appartenenza, o comunque non inferiore a 50 ore. Resta fermo per lo studente l'obbligo di partecipare a tutte le esperienze di P.C.T.O. previste per la classe di appartenenza negli anni precedenti e successivi a quello di mobilità internazionale.

Articolo 11 – Percorsi personalizzati

1. Per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati, il contratto formativo predisposto dal Consiglio di Classe prima della partenza sarà personalizzato in accordo con il piano didattico dello studente, di cui si terrà conto anche in sede di valutazione dopo il rientro.

Parte II – MOBILITÀ IN INGRESSO DI DURATA BREVE O ANNUALE

Articolo 12 – Modalità e responsabilità dell'inserimento degli *exchange-students*

1. L'inserimento di studenti stranieri nelle classi del nostro istituto comporta un laborioso confronto quotidiano che coinvolge l'interessato/a, gli altri studenti della classe, il personale scolastico e la famiglia ospitante in cui devono essere coinvolte anche le famiglie ospitanti. La partecipazione degli exchange students può riguardare non solo le lezioni curriculari, ma anche le altre attività messe in atto dalla scuola (es. viaggi d'istruzione, uscite didattiche, progetti, ecc.), tutte le iniziative che rientrano nel PTOF permettono infatti di conoscere ed apprezzare la realtà della nuova esperienza scolastica.
2. Per l'intero periodo della permanenza presso l'ITTS Volterra l'alunno straniero dovrà essere garantito da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.
3. Lo studente straniero è inserito nella classe dal Dirigente Scolastico, sulla scorta dei risultati sulla base degli esiti dell'istruttoria documentale svolta dal docente referente per la mobilità studentesca internazionale per raccogliere tutte le informazioni necessarie circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito ed eventuali necessità specifiche.

Articolo 13 – Compiti del Consiglio di Classe accogliente

1. Il Consiglio di Classe accoglie lo studente attuando ogni utile forma di personalizzazione del percorso. Con il supporto del docente referente per la mobilità studentesca internazionale, costruisce il piano di apprendimento personalizzato ed il relativo orario, in risposta alle esigenze formative e agli interessi culturali dello studente.
2. Il Consiglio di Classe fornisce allo studente straniero indicazioni in relazione agli assi culturali che caratterizzano il percorso ordinamentale nel quale è stato inserito, alle metodologie in uso nella scuola e alle caratteristiche generali del sistema scolastico italiano.
3. Il Consiglio di Classe facilita l'apprendimento della lingua italiana favorendo la frequenza di interventi didattici mirati.
4. Al termine del soggiorno il Consiglio di Classe, con il supporto del docente referente per la mobilità internazionale individuale, predispone l'attestato di frequenza e la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero, che verranno rilasciati a firma del Dirigente Scolastico.

Articolo 14 – Compiti della famiglia ospitante e dell'ente promotore

1. L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante incoraggiano lo studente nel suo percorso scolastico, sostenendolo nelle eventuali difficoltà, collaborando con il Consiglio di Classe.
2. L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante sottoscrivono il patto formativo con la scuola.
3. La famiglia ospitante si impegna a far rispettare il regolamento interno della scuola e ad assicurare l'effettiva frequenza delle lezioni da parte dello studente ospite; si impegna inoltre a

giustificare le assenze ed a segnalare al Coordinatore di Classe eventuali problemi connessi con la frequenza dei corsi.

4. L'organizzazione promotrice e la famiglia ospitante garantiscono la stipula della copertura assicurativa di cui all'art. 11 comma 2. In difetto di quanto sopra e/o qualora l'Istituto ritenesse inadeguate le condizioni contrattuali, l'alunno non potrà accedere ai locali della scuola, né partecipare in alcun altro modo alle attività curriculari ed extracurricolari.

Articolo 15 - Doveri dell'*exchange student*

1. Lo studente straniero è tenuto a collaborare con i docenti della classe a cui è assegnato nella redazione del piano di lavoro personalizzato e del relativo orario; si impegna a frequentare regolarmente le lezioni, inclusi gli eventuali interventi di alfabetizzazione organizzati da enti esterni alla scuola, rispetta il Patto Formativo, il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Regolamento dell'Istituto.
2. Lo studente deve, in caso di assenza e/o ritardo, presentare le debite giustificazioni utilizzando il libretto scuola-famiglia.
3. Si impegna a studiare e fare i compiti assegnati, affidandosi al tutor incaricato dalla scuola per perseguire gli obiettivi educativi e culturali del piano concordato.
4. Partecipa alla vita della scuola e collabora con i docenti, effettuando interventi concordati che valorizzino le competenze linguistiche e culturali di cui è portatore.
5. In caso di mobilità di breve durata i contenuti del piano di lavoro personalizzato saranno ridotti in coerenza con le diverse finalità del soggiorno e con i limitati periodi di permanenza dello studente presso il nostro istituto.

Parte III – INDICAZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 16 – I documenti della mobilità

Dal punto di vista operativo, le misure indicate nel presente regolamento si traducono attraverso l'elaborazione dei seguenti documenti:

Per gli studenti del Volterra che intendono effettuare un'esperienza di mobilità all'estero:

1. domanda di partecipazione a programma di mobilità individuale internazionale e contestuale richiesta di parere del consiglio di classe – da presentare in segreteria didattica a cura della famiglia dello studente entro la fine del primo periodo dell'anno precedente la partenza;
2. conferma di partecipazione a programma di mobilità individuale – da presentare in segreteria didattica a cura della famiglia non appena possibile, comunque entro la fine dell'a.s. precedente la partenza;
3. patto formativo per la mobilità individuale in uscita.

Per gli studenti stranieri che chiedono di effettuare la mobilità in Italia presso l'ITTS Volterra:

1. domanda di iscrizione presso l'istituto a cura dell'ente promotore del soggiorno;
2. iscrizione presso l'istituto a cura della famiglia ospitante;
3. piano di apprendimento personalizzato per la mobilità individuale in ingresso a cura del Consiglio della classe ospitante, da sottoscrivere a cura del coordinatore, docente tutor, ente promotore, famiglia ospitante, exchange student; copia del patto formativo verrà consegnata dalla segreteria alla famiglia.